



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001
www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it
C.F e P.IVA 00109440578

Pag. 1 di 19

VARIANTE GENERALE P.R.G.

***PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI
ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA
GENERALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE.***

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI



Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità del Servizio	3
Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 - Obblighi a carico dell’Affidatario	8
Art. 4 - Obblighi a carico della Stazione Appaltante	9
Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	9
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto	10
Art. 7 - Durata del servizio	10
Art. 8 - Importo a base d'asta	11
Art. 9 - Direttore dell’esecuzione del contratto/RUP	12
Art. 10 - Avvio dell’esecuzione del contratto	12
Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validità	13
Art. 12 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	14
Art. 13 - Controlli sull’esecuzione del contratto	15
Art. 14 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell’Affidatario	15
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	16
Art. 16 - Subappalto	16
Art. 17 - Tutela dei lavoratori	16
Art. 18 - Sicurezza	17
Art. 19 - Elezione di domicilio dell’Affidatario	17
Art. 20 - Proprietà degli elaborati	17
Art. 21 - Trattamento dei dati personali	18
Art. 22 - Cauzioni	18
Art. 23 - Obblighi assicurativi	18
Art. 24 - Penali	19
Art. 25 - Risoluzione del contratto	19
Art. 26 - Clausole di risoluzione espressa	20
Art. 27 - Recesso	22
Art. 28 - Definizione delle controversie	22
Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art. 30 – Spese contrattuali	22
Art. 31 - Disposizioni anticorruzione	22
Art. 32 - Norma di chiusura	23



Art. 1 - Oggetto e finalità del Servizio

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e servizi connessi per la redazione della variante generale al Piano Regolatore Generale in tutte le sue fasi ed attività, della relativa Valutazione Ambientale Strategica e dell'aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale, il tutto come meglio di seguito specificato.

2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'oneri e dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio, le seguenti:

- a) Redazione di tutti gli elaborati, verifiche, analisi, saggi e sondaggi previsti dalla normativa nazionale e regionale per la pianificazione urbanistica comunale e suoi aggiornamenti e per i relativi pareri e/o nulla osta preventivi (esempio analisi vegetazionale ed analisi idoneità territoriale per l'ottenimento del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., doc. per parere ASL, doc. per parere soprintendenza, ecc.);
- b) Redazione degli elaborati necessari per la Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 4 e seguenti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) Aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale alla variante generale di cui sopra;
- d) Restituzione della cartografia sia in formato cartaceo che digitale georeferenziato anche editabile (DWG e GIS).

La progettazione della variante dovrà tenere conto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Amm.ne comunale, delle seguenti principali condizioni:

- a) risparmio di suolo, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale ed ambientale che caratterizza il territorio, incentivando la sua diversificazione economica, mediante una forte integrazione con le risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche;
- b) normativa che favorisca il recupero dell'edificato diruto e/o abbandonato;
- c) revisione normativa e cartografica tendente all'eliminazione dell'irrealizzabile;
- d) verifica degli ambiti ricadenti in zona "C" non realizzate o non realizzabili;
- e) verifica sulla trasformazione delle zone agricole in zone di completamento "B" anche di tipo speciale, che per molteplici motivi hanno perso la loro ruralità;
- f) revisione delle aree destinate alle attrezzature pubbliche;
- e) collaborazione dei cittadini del territorio comunale che, attraverso un avviso pubblico, possano richiedere l'eventuale declassamento della destinazione urbanistica di quelle aree non attuate o non attuabili per le motivazioni di cui sopra, da ricondurre alla destinazione agricola o verde.

2. Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari



per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti a cura del committente.

Il servizio comprende inoltre, la realizzazione di un pianificazione partecipata con uno o più con i rappresentanti delle varie categorie (cittadini, imprese del territorio, ecc.) attraverso e lo svolgimento di uno o più incontri sulla base di un calendario predisposto dall'Amm.ne comunale.

3. Sulla base della popolazione residente è stato stimato l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo e da considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori:

Categoria ID	Opere	Descrizione	Grado di complessità	Costo categoria stimato(€)
TERRITORIO ED URBANISTICA	U.03	Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	1,00	48.171.750

dove:

per categoria, ai fini dell'individuazione delle opere/lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;

per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016;

per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in corrispondenza del relativo ID opere.

4. Il numero di professionisti richiesti per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto e di n. 3 (tre) unità comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:

- n. 1 architetto o ingegnere in possesso di laurea specialistica/magistrale o equivalente, con esperienza maturata nel campo della pianificazione urbanistica e della valutazione ambientale strategica, che sarà anche incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- n. 1 agronomo o dottore forestale in possesso di laurea specialistica/magistrale o equivalente, con esperienza maturata nel campo delle analisi ed indagini vegetazionali;

- n. 1 geologo in possesso di laurea specialistica/magistrale o equivalente, con esperienza maturata nel campo delle indagini ed analisi di idoneità territoriale di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii..

5. Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.



Oltre all'iscrizione negli appositi albi, i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.

6. Nel gruppo di professionisti e anche ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 4, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

7. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.

8. Ai fini della verifica del corretto svolgimento dell'incarico l'Affidatario, dopo l'avvio del servizio è tenuto a tenere delle riunioni periodiche con il Responsabile del Procedimento.

9. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dei Professionisti e per la loro attività nulla sarà dovuto.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario del servizio, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario del servizio, equivale altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. Per le prestazioni di carattere progettuale l'Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento, che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali gli elaborati saranno sottoposti per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e all'approvazione della stessa da parte degli Enti sovracomunali, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora l'Affidatario non adegui gli elaborati entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento, si procederà all'applicazione della penale giornaliera indicata all'art. 25 del presente Capitolato.

Il ritardo per l'adeguamento degli elaborati – di cui al periodo precedente – superiore ai 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto al successivo art. 26, e, ad interpellare progressivamente, i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara – escluso l'originario contraente – ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.



5. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF, di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...).

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile. (DOC, XLS, ecc); gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato georeferenziato ed editabile DWG e GIS.

Art. 4 - Obblighi a carico della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto dello strumento urbanistico, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi, alla Microzonazione Sismica di Primo livello validata dalla Regione Lazio ed ogni altra documentazione di qualunque genere in suo possesso.

2. La Stazione Appaltante si impegna, inoltre, a:

ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate da eventuali sopralluoghi;

inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri (diritti, bolli, ecc.).

L'Affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale e non esaustiva:

- a. il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b. il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto in vigore;
- c. il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- d. la legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- e. il D.lgs.159/2011 e ss.mm.ii.;
- f. la legge 190/2012 e ss.mm.ii.;
- g. il D.lgs. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- h. il D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- i. il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l. il vigente P.R.G., approvato con D.G.R. 935/2008;
- m. la legge 1150/1942 e ss.mm.ii.;
- n. la L.R. 55/1976 e ss.mm.ii.;



- o. la L.R. 38/1999 e ss.mm.ii.;
- p. la L.R. 36/1987 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- q. la L.R. Vista la L.R. 8/1972 e ss.mm.ii.;
- r. la L.R. 72/1975 e ss.mm.ii.;
- s. le norme di contabilità generale dello Stato;
- t. le norme del codice civile;
- u. le linee guida ANAC;
- v. i Decreti Ministeriali attuativi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel frattempo emanati.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni -legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente capitolato conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente capitolato speciale prestazionale d'oneri;
- b) l'offerta economica dell'Affidatario del servizio;

2. Il contratto è stipulato con scrittura privata con registrazione in caso d'uso con oneri a carico di chi la richieda, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Durata del servizio

1. I tempi previsti per l'espletamento del servizio sono stabiliti in 180 giorni naturali e consecutivi.

2. I termini di esecuzione decorrono dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione del presente servizio subito dopo l'affidamento e prima della stipula del relativo contratto. Il servizio avrà termine ad avvenuta approvazione definitiva della variante urbanistica generale da parte della Regione Lazio.

4. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al comma 1, sono da intendersi tassativi e indifferibili.



5. Poiché la variante urbanistica generale verrà sottoposta a tutti i pareri della Regione Lazio e degli Enti terzi, l'Affidatario del servizio dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione della pianificazione, fermo restando che la richiesta dei pareri avverrà a cura dell'Amministrazione dopo la consegna degli elaborati da parte del professionista.
6. Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) ovvero a quest'ultimo non imputabili.
7. Qualora l'affidatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
8. E' facoltà del professionista incaricato, in relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, richiedere motivata proroga, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. Su tali richieste si pronuncia il Responsabile del Procedimento.
9. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal successivo art. 11.

Art. 8 - Importo a base d'asta

1. I corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 ammontano complessivamente ad € **28.524,32** (dicansi Euro Ventottomilacinquecentoventiquattro/32). Essi si intendono comprensivi di spese. Gli oneri previdenziali e l'I.V.A. si intendono esclusi.
2. Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.
3. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, e a carico dell'Affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse.
4. Il corrispettivo è calcolato sulla base della tariffa professionale calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara è riportato in allegato al presente Capitolato.
5. Al corrispettivo così determinato sarà applicato il ribasso di gara offerto dall'Affidatario del presente servizio.
6. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.



7. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato d'oneri, si intende offerto dall'Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, senza possibilità di richiedere variazioni per eventuali errori di valutazione e/o formulazione dell'offerta.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto/Responsabile del Procedimento

1. Considerato l'importo massimo stimato e la natura del servizio, ai sensi del punto 10 delle Linee guida ANAC n. 3 approvate con Deliberazione n. 1096/2016, il direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il Responsabile del Procedimento.
2. Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Collevicchio svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento.
3. Il RUP costituirà il riferimento dell'Affidatario del servizio per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Affidatario del servizio non adempia la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il RUP redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Affidatario del servizio.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare sottoscritto dalle parti.

3. **Entro 15 giorni** dalla data di stipula del contratto di affidamento delle prestazioni del presente servizio, il responsabile del procedimento, con l'emissione di apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediatamente inizio allo stesso.

4. In applicazione dell'articolo 32, comma 8, quarto periodo, e comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto, qualora il mancato avvio della progettazione urbanistica determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

5. La proposta di variante generale dovrà essere sottoposta all'adozione del Consiglio Comunale su proposta del responsabile del procedimento previa verifica della conformità della stessa alle indicazioni stabilite dall'Amm.ne comunale e della completezza degli elaborati tecnico-amministrativi richiesti dalla normativa vigente in materia.

6. Qualora il provvedimento di cui al comma 3 non sia emesso o non pervenga all'Affidatario del servizio entro 05 (cinque) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.



7. Nel caso l’Affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’Affidatario del servizio è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Le eventuali modifiche contrattuali alle prestazioni e/o servizi oggetto del presente servizio, sono ammesse nei limiti dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell’art. 2 del presente Capitolato prestazionale – nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 – e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall’affidatario.
3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell’incarico previsti dal precedente art. 7.

Art. 12 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Affidatario del servizio con le seguenti modalità:
 - a. pagamento in acconto pari al 30 % (trenta%) dell’importo complessivo di offerta, entro 30 giorni dall’adozione della presentazione della proposta di variante generale al PRG al Comune, previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva e fiscale;
 - b. pagamento in acconto pari al 30 % (trenta%) dell’importo complessivo di offerta, entro 30 giorni all’ottenimento dei pareri preventivi da parte del Comune, previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva e fiscale;
 - c. pagamento in acconto pari al 20 % (venti%) dell’importo complessivo di offerta, entro 30 giorni dall’adozione della variante generale al PRG da parte del Consiglio comunale, previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva e fiscale;
 - d. pagamento del saldo corrispondente al 20 % (venti%) dell’importo complessivo di offerta ad approvazione definitiva della variante urbanistica generale da parte dell’Ente competente e consegna degli eventuali elaborati finali corretti sulla base dell’eventuali modifiche introdotte dalla Regione, entro 30 giorni (trenta) dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), in caso di ottenimento da parte della Stazione Appaltante, del documento unico di regolarità



contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Stazione Appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

5. Il responsabile del procedimento, qualora rilevi violazioni degli obblighi contrattuali o gravi negligenze da parte dei Professionisti incaricati, può disporre la contestazione con PEC o lettera raccomandata con A.R., diffidandolo a provvedere entro un congruo termine, determinato dal Responsabile del procedimento stesso, in funzione della gravità delle violazioni o delle gravi negligenze. Il mancato rispetto del predetto termine oppure l'invio di almeno cinque contestazioni nel corso dello svolgimento del servizio, sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione di procedere alla risoluzione contrattuale come previsto al successivo art. 25.

6. La Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Affidatario del servizio a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

Art. 13 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La Stazione Appaltante potrà evidenziare le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali sia in forma verbale che in forma scritta e l'Affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La Stazione Appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.



2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante, mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione Appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento, sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o indennizzo alcuno.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante, qualora questa non la rifiuti, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione Appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione Appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione Appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

Art. 16 - Subappalto

1. Considerata la tipologia di prestazione professionale richiesta non è ammesso il subappalto ad eccezione delle indagini, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 17 - Tutela dei lavoratori



1. L'affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S., INARCASSA o altro Ente previdenziale ed all'I.N.A.I.L.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 35, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dal D.lgs. n. 248 del 2006, il RUP provvede al pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 8 all'affidatario, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione della prestazione, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo, attestante l'avvenuta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso contrario, il RUP sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni o richiesta di interessi di legge. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Art. 18 - Sicurezza

1. L'Affidatario del servizio s'impegna ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 19 - Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 20 - Proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi



che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della Stazione Appaltante. L'affidatario, in qualità di incaricato di pubblico servizio, dovrà rispettare i limiti imposti per il segreto d'ufficio e in particolare di quanto previsto all'art. 53 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. L'affidatario pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 22 - Cauzione definitiva

1. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 20 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se e prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario del servizio, del documento di pagamento di cui all'art. 13, presentato dall'affidatario, regolarmente vistato dalla Stazione Appaltante, in



originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla Stazione Appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Affidatario del servizio derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dell'incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'affidatario dell'incarico professionale mediante PEC.

6. Nel caso di integrazione del contratto, l'affidatario dell'incarico professionale deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 23 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Affidatario del servizio tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Affidatario del servizio stesso, di terzi o della Stazione Appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Affidatario del servizio si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Affidatario del servizio sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e/o ammanchi.

4. L'affidatario dovrà inoltre appositare polizza assicurativa professionale per errori progettuali ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 24 - Penali

1. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 7, comma 1, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1,00 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale di



ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

2. Eventuali inadempimenti oltre i termini, comunicati dal Responsabile del Procedimento, determineranno l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dell'entità prevista al comma 1 del presente articolo.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione Appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede alla dichiarazione della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 26 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 9, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione Appaltante presso l'Affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione Appaltante stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- h. il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal RUP;



- j. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
 - k. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - m. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente.
3. I casi elencati saranno contestati all'Affidatario del servizio per iscritto dalla Stazione Appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.
6. L'operatore economico affidatario (professionista, RTP, società d'ingegneria, etc.), si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Collevocchio ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre trovano applicazione all'incarico da affidare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano anticorruzione del Comune di Collevocchio in vigore. L'incaricato dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Collevocchio che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con il Comune di Collevocchio da meno di tre anni.
7. I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
8. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.



9. Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 27- Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 28 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'esecutore del servizio, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, e competente in via esclusiva il Foro di Rieti. E' escluso in ogni caso l'arbitrato.

Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 30 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.

2. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato d'Oneri, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 31 - Disposizioni anticorruzione

1. L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comune di Colvecchio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.



2. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai suddetti Codici di comportamento.
3. L'affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
4. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore.

Art. 32 - Norma di chiusura

1. L'Affidatario del servizio, con la sottoscrizione del contratto di appalto del servizio, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato senza eccezione alcuna
2. Per quanto non indicato nel presente capitolato si dovrà fare riferimento alla lex specialis prevista dagli elaborati di gara/affidamento.

Collevecchio, li Ottobre 2020

Il Responsabile del Servizio
(ing. ir. Simone Sileri)

Allegati:

- 1) Calcolo importi acquisizione dei servizi e prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi in oggetto, determinati secondo il D.M. 17/06/2016
- 2) Schema di contratto di appalto.